

La gestione dinamica della liquidità per le imprese: aspetti fiscali

Francesco Nobili
AcomeA – Banco Desio
Milano, 21 febbraio 2019



Sommario

- 1. Aspetti di carattere generale
- 2. Imposte dirette
- 3. ACE
- 4. Società di comodo
- 5. Irap
- 6. Imposta di bollo
- 7. Anagrafe tributaria



1. Aspetti di carattere generale

- La possibilità di effettuare investimenti in attività finanziarie tramite una società di capitali italiana, in via preliminare, deve essere attentamente valutata alla luce delle previsioni statutarie:
 - ---- eventuale **modifica dello statuto sociale**.

Qualora l'acquisto/vendita di strumenti finanziari sia frequente è necessario dotarsi di un sistema gestionale adeguato che sia in grado di memorizzare i dati relativi a ciascuna operazione effettuata (come se si trattasse di un magazzino merci).



2. Imposte dirette

- Società di capitali italiana: **aliquota Ires 24%** (a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Art. 1, co. 61, L. 208/2015).
 - La riduzione dell'aliquota Ires (in precedenza pari al 27,5%) pone le società di capitali in una posizione privilegiata rispetto alle persone fisiche per le quali l'aliquota sulle rendite finanziarie è generalmente pari al 26% (fatti salvi i titoli pubblici che scontano un'aliquota agevolata del 12,5%).
- ➤ I costi di gestione di carattere generale (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, consulente legale, amministratori della società, eventuali dipendenti, ecc.) sono deducibili dal reddito d'impresa.



- In linea generale, fatte salve alcune esclusioni, i componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione e in alcuni casi anche dalla valutazione degli strumenti finanziari concorrono a formare il reddito d'impresa della società e si rende in questo modo possibile una sorta di **compensazione** fra i diversi componenti finanziari realizzati nel medesimo periodo d'imposta.
- In caso di acquisto di titoli azionari i relativi **dividendi** concorrono a formare il reddito d'impresa, soggetto ad aliquota Ires 24%, limitatamente al 5% del relativo ammontare (tassazione effettiva pari a 5% x 24% = 1,2%) (art. 89, co. 2, D.P.R. 917/1986 «TUIR»).
 - Detto regime si applica altresì ai dividendi provenienti da società estere se diverse da quelle residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e a patto che si verifichi la condizione di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR (i.e. il dividendo erogato rappresenta una remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e deve essere totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente) (art. 89, co. 3, TUIR) DIFFICILE VERIFICARE IL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI (escluse società UE/SEE con scambio di informazioni)



- ➤ Qualora i titoli azionari siano iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (nel primo bilancio) e rispettino gli altri requisiti di cui all'art. 87, co. 1, TUIR (vedi allegato), le relative **plusvalenze** sono esenti da tassazione nella misura del 95% (tassazione effettiva pari a 5% x 24% = 1,2%) («Pex»).
 - Detto regime (art. 87, co. 1, TUIR,) si applica anche in caso di azioni emesse da soggetti non residenti se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
 - DIFFICILE VERIFICARE IL RISPETTO DI TALE CONDIZIONE (escluse società UE/SEE con scambio di informazioni)
 - ➤ Il requisito di cui alla lettera d) («esercizio di un'impresa commerciale da parte dell'impresa partecipata») non rileva per le azioni negoziate sui mercati regolamentati.
- ➤ Gli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per portare a termine la cessione (es. spese notarili, provvigioni dovuti agli intermediari) sono portati a riduzione della plusvalenza da assoggettare a tassazione. Ove i costi connessi alla cessione non siano di diretta imputazione, sarà deducibile solamente il 5% del relativo ammontare (art. 109, co. 5, TUIR, e circolare Agenzia Entrate 10/E del 13 febbraio 2006, par. 8).



- Complessa gestione delle ritenute estere e relativo recupero con il meccanismo del credito d'imposta.
- Le **minusvalenze** relative a partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e <u>prive</u> dei requisiti pex sono deducibili (art. 101, co. 1, TUIR).
 - ATTENZIONE AL DIVIDEND WASHING (si veda oltre)
- ➤ I differenziali negativi, derivanti da partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, sono deducibili dal reddito d'impresa → ATTENZIONE AL DIVIDEND WASHING (si veda oltre).



Le **minusvalenze** (prive dei requisiti pex) e i differenziali negativi realizzati a seguito della cessione di azioni <u>non</u> rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi (95%), ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (**c.d. dividend washing**, art. 109, co. 3-bis e 3-ter, TUIR).

Il dividend washing opera se:

- ▶ la cessione ha ad oggetto azioni acquistate nei 36 mesi precedenti il realizzo, non pex, che presentino in ogni caso i requisiti relativi alla residenza fiscale della partecipata ed all'attività da questa esercitata (di cui all'art. 87, co. 1, lett. c) e d), TUIR);
- > nei 36 mesi precedenti la cessione, l'azione venduta ha distribuito dividendi.



- Al fine di favorire il controllo delle operazioni potenzialmente soggette al dividend washing, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate tutte le minusvalenze e le differenze negative dedotte di ammontare superiore a 50.000 €, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamenti italiani o esteri (art. 5-quinquies, co. 3, D.L. n. 203/2005 e Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29 marzo 2007).
- Inoltre, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate tutte le minusvalenze, di importo superiore a € 5.000.000, derivanti dalla cessione anche a seguito di più atti di disposizione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, co. 4, D.L. n. 209/2002 e Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 maggio 2003).
 - > Dal periodo d'imposta 2013 entrambe le predette comunicazioni sono effettuate direttamente nel modello dichiarativo dei redditi (modello UNICO Società di Capitali).
- Le **minusvalenze** relative a «partecipazione pex» sono <u>in</u>deducibili (art. 101, co. 1, TUIR).



3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

- Aiuto alla crescita economica (ACE): il beneficio è stato abolito dalla Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2019 (art. 1, co. 1080, L. 145/2018) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ovvero il periodo d'imposta 2019 per i soggetti «solari».
- Resta in ogni caso possibile il riporto in avanti delle eccedenze ACE non sfruttate al 31 dicembre 2018 (per i soggetti «solari»).
- In passato, il beneficio era stato progressivamente ridotto. Si era infatti passati da un coefficiente di remunerazione del 4,75%, applicabile al periodo d'imposta 2016 (con un vantaggio, considerata l'aliquota Ires del 27,5%, pari a circa l'1,3%), ad un coefficiente dell'1,5%, applicabile al periodo d'imposta 2018 (con un vantaggio, considerata l'aliquota Ires del 24%, pari allo 0,36%).



4. Società di comodo

- Società di comodo (art. 30, L. 724/1994): affinché la società di capitali sia operativa, in ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dei ricavi e dei proventi, risultanti dal conto economico, deve essere almeno pari alla somma degli importi determinati applicando le seguenti percentuali:
 - ➤ 2% al valore delle azioni, obbligazioni, OICR e altri strumenti finanziari nonché dei crediti (dovrebbero quindi rientrare in questa categoria anche le polizze aventi contenuto finanziario), sia se iscritti nell'attivo circolante che fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili (con alcune eccezioni);
 - 15% al valore delle altre immobilizzazioni.



5. Irap

- Imposta regionale sulle attività produttive (Irap): le società di capitali italiane sono assoggettate all'Irap (art. 3, D.Lgs. 446/1997). La base imponibile della stessa, tuttavia, <u>non</u> include generalmente i proventi e gli oneri finanziari quali plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi e negativi, interessi attivi e passivi, ecc. (art. 5, D.Lgs. 446/1997):
 - occorre prestare attenzione all'eventuale assunzione della qualifica di holding industriale, ora divenute «società di partecipazione non finanziaria e assimilati» (art. 162-bis, co. 1, lett. c), n. 1, TUIR)
- Per le ex holding industriali, infatti, rientra nella base imponibile anche la differenza fra interessi attivi (e proventi assimilati) e interessi passivi (e oneri assimilati). Inoltre, è prevista l'applicazione di un'aliquota maggiorata (in Lombardia, ad esempio, si applica un'aliquota del 5,57% anziché del 3,9% prevista per le società industriali) (art. 16, D.Lgs. 446/1997). Ai fini Irap, in ogni caso, i dividendi, le plusvalenze e i differenziali positivi non rientrano fra i proventi assimilati agli interessi attivi.



5. Irap (segue)

- Sono considerate ex holding industriali, ora «società di partecipazione non finanziaria e assimilati», i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
- L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
- La novità decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (periodo d'imposta 2018 per i soggetti «solari»).



6. Imposta di bollo

Per le società di capitali **l'imposta di bollo** sui prodotti finanziari <u>non</u> può eccedere 14.000 € → secondo l'opinione di alcuni, qualora la società assuma la qualifica di «società finanziaria» (ai sensi del Testo Unico Bancario e della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015), la stessa <u>non</u> rientra fra i «clienti» (secondo quanto previsto dal Provvedimento del 29 luglio 2009) con conseguente esclusione dall'imposta di bollo (ai sensi dell'art. 13, co. 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 e art. 1 del D.M. 24 maggio 2012).



7. Anagrafe tributaria

- Anagrafe tributaria: qualora si verifichi il presupposto soggettivo (si veda oltre) occorre comunicare all'Anagrafe Tributaria tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con la società qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria (es. acquisto/cessione partecipazioni, finanziamenti ricevuti/effettuati, prestiti obbligazionari emessi/sottoscritti, ecc.) (art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973) c.d. comunicazioni mensili.
- Inoltre, occorre comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, nonché l'importo delle citate operazioni finanziarie (art. 11, co. 2, D.L. 201/2011)
 - ---- c.d. comunicazioni annuali.



7. Anagrafe tributaria (segue)

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria le ex holding industriali, ora «società di partecipazione non finanziaria e assimilati» (di cui all'art. 162-bis, co. 1, lett. c), n. 1, TUIR), ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (trattasi della medesima definizione prevista ai fini dell'Irap, si veda la slide n. 13).



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2 20122 (MI) Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it www.biscozzinobili.it